

Roma, 20 maggio 2020

EMERGENZA COVID-19
INTERVENTI DI RINEGOZIAZIONE/SOSPENSIONE DEI MUTUI PER IL 2020,
anche alla luce delle novità del dl “Rilancio” (dl 19 maggio 2020, n. 34)

Sommario

Premessa	1
1. Novità procedurali (art. 113 del dl 34/2020) e assenza di vincoli di utilizzo delle economie	2
2. Rinegoiazione dei mutui Cassa depositi e prestiti	3
La procedura di adesione	4
I problemi emersi con la circolare n. 1300 e l’“equivalenza finanziaria”	5
Cosa è importante sapere	6
3. Accordo ANCI-UPI-ABI. Sospensione quote 2020 dei mutui bancari	8
Cosa è importante sapere	9
4. Sospensione quote capitale 2020 dei c.d. “Mutui Mef”	10
5. Istituto per il credito sportivo (ICS). Sospensione quota capitale 2020	11

Premessa

Tra gli interventi a sostegno dei Comuni per fare fronte all'emergenza COVID-19, assumono rilievo quelli volti, in particolare, ad assicurare un immediato alleggerimento degli oneri di rimborso prestiti che consenta di fare fronte alla prevedibile contrazione delle entrate proprie e all'aumento di costi imprevisti in relazione all'emergenza stessa.

Le misure in questione sono incisive per ampie fasce di Comuni, ma rispondono a criteri contingenti. Rimane sullo sfondo l'esigenza di un complessivo intervento di **ristrutturazione del debito locale** e quindi di dare attuazione al più presto al percorso dapprima delineato dall'articolo 1, comma 557, della legge di bilancio 2020, successivamente rafforzato e meglio precisato nei contenuti **dall'articolo 39 del decreto “Proroghe”** (dl 162/2019) con cui si dovrà finalmente giungere ad una effettiva riduzione delle passività totali mediante un consistente abbattimento degli oneri per interessi. L'avvio di questa operazione è necessariamente spostato nel tempo per effetto dell'emergenza, ma, anche dalla lettura dell'art. 39, va qui anticipato che il Comune può prevedere che gli aggravii cumulativi in termini di maggior importo degli interessi complessivi, dovuti in particolare all'allungamento del periodo di ammortamento dei mutui CDP, saranno rivisti

completamente dalla ristrutturazione/rinegoziazione con il meccanismo di accollo allo Stato di cui all'articolo 39.

Con il presente documento si intende **riepilogare le principali misure di alleggerimento del debito comunale** che consentono di liberare risorse utili nel 2020 a fronteggiare l'emergenza e, in particolare:

- la rinegoziazione dei **mutui Cassa depositi e prestiti**, con sospensione della quasi totalità della quota capitale dovuta per il 2020;
- l'Accordo ANCI-UPI-ABI per la sospensione della quota capitale dei **mutui bancari**;
- la sospensione della quota capitale dei c.d. "**mutui Mef**";
- la sospensione della quota capitale dei **mutui dell'Istituto per il credito sportivo**.

Si tratta di misure con caratteristiche spesso simili che hanno generato più di un'incertezza tra gli amministratori e i servizi finanziari dei Comuni e amplificato alcune problematiche fino ad oggi rimaste per lo più sullo sfondo, la cui mancata soluzione interpretativa può ostacolare l'utilizzo degli strumenti in campo.

Malgrado le richieste dell'ANCI, in ultimo espresse in occasione dell'Audizione sul Documento di Economia e Finanza (DEF), sono rimaste escluse da ogni tipologia di intervento sia l'ipotesi di moratoria di un anno della restituzione delle **anticipazioni di liquidità** di cui al dl 35/2013 e successivi rifinanziamenti, sia quella di uno specifico intervento sui **prestiti obbligazionari** (che per diverse città medio-grandi rappresentano la forma prevalente del debito), che avrebbero costituito un ulteriore importante veicolo per l'alleggerimento degli oneri finanziari dei Comuni.

È altresì opportuno segnalare che il decreto "Rilancio" (dl n.34 del 2020, art. 116) ha ripristinato il dispositivo delle anticipazioni di liquidità adottato nel 2013, con una dotazione di 6,5 miliardi di euro per gli enti locali. Il comma 12 dello stesso articolo permette di finanziare il rimborso della quota capitale delle anticipazioni a breve termine ottenute da alcuni enti nel 2019, sempre finalizzate al pagamento dei debiti commerciali pregressi, a norma del comma 556 della legge di bilancio 2020 (L. 160/2019).

1. Novità procedurali (art. 113 del dl 34/2020) e assenza di vincoli di utilizzo delle economie

Segnaliamo preliminarmente le novità recate dal dl "Rilancio" in materia di procedure e condizioni per l'adesione degli enti locali alle rinegoziazioni in corso. Si tratta in particolare di due norme proposte dall'Anci e dalle istituzioni finanziarie interessate che facilitano le attività richieste agli enti locali:

a) art. 113, comma 1. La norma, riprendendo dispositivi che sono già stati considerati in precedenti occasioni, rende possibile per il 2020 di aderire a qualsiasi tipo di rinegoziazione, con qualsiasi istituto, attraverso deliberazione dell'organo esecutivo (per i Comuni, la giunta comunale) e anche nel corso dell'esercizio provvisorio.

Le due semplificazioni devono essere lette disgiuntamente: l'ente potrà comunque procedere mediante delibera di giunta e potrà farlo anche nel corso dell'esercizio provvisorio, nel caso in cui non abbia ancora approvato il bilancio di previsione 2020-2022, la cui scadenza è – come è noto – prorogata al 31 luglio 2020.

Resta fermo ovviamente l'obbligo di iscrizione in bilancio derivante dalla rinegoziazione, che avverrà in sede di approvazione del bilancio, nel caso questa intervenga successivamente all'adesione, o mediante variazione di bilancio nel caso sia già stato deliberato il bilancio di previsione;

- b) art. 113, comma 2.** La disposizione riguarda, in particolare, le sospensioni relative ai mutui bancari. La norma indica infatti il caso *“di adesione ad accordi promossi dall'Associazione Bancaria Italiana (Abi) e dalle associazioni degli enti locali”* e permette di aderire alla diversa conformazione dell'ammortamento (in pratica la posposizione del pagamento della quota capitale 2020 all'anno successivo a quello di conclusione dell'ammortamento originario, anche in deroga a due norme di riferimento ordinarie: l'articolo 204, comma 2 del TUEL e l'articolo 41, commi 2 e 2-bis della legge n.448/2001). Questo significa che l'ente (e con esso la banca coinvolta) può evitare le formalità della nuova stipula che deriverebbero dal nuovo piano di ammortamento, non considerare rischi di interpretazioni restrittive circa gli obblighi sulla decorrenza e sui contenuti della rata, non procedere a valutazioni formali di convenienza.

Infine, si deve ricordare che, salvo una specifica riguardante l'utilizzo delle economie da “mutui Mef” (ved. par. 4), le economie da sospensione/rinegoziazione dei mutui di ogni tipo sono libere da vincoli di destinazione per effetto dell'articolo 7, comma 2, del dl. n. 78 del 2015.

2. Rinegoziazione dei mutui Cassa depositi e prestiti

L'operazione di rinegoziazione è disciplinata dalla circolare CDP n. 1300 del 23 aprile 2020. L'adesione all'operazione consente di **rinegoziare i mutui** e contestualmente di **sospendere il pagamento (quasi integrale) della quota capitale** delle rate in scadenza nel 2020.

Possono essere oggetto di rinegoziazione

- tutti i prestiti ordinari, a tasso fisso o variabile, e flessibili, con oneri di ammortamento interamente a carico dell'Ente beneficiario;
- in ammortamento al 1° gennaio 2020;
- con debito residuo a tale data pari o superiore ad euro 10.000,00;
- e con scadenza successiva al 31 dicembre 2020;

Per la prima volta, molto opportunamente, sono ammesse all'operazione anche le **Unioni di Comuni**.

Inoltre:

- la rata di giugno, il cui **pagamento è posticipato al 31 luglio 2020**, sarà corrisposta solo per la quota interessi calcolati in base al piano di ammortamento vigente;
- la rata di dicembre dovrà invece essere corrisposta, con riferimento alla **quota interessi**, secondo il piano di ammortamento post rinegoziazione e, **per la quota capitale, nella misura ridotta dello 0,25% del debito residuo 2020**;

- **tutti i mutui saranno riconvertiti ad un tasso di interesse fisso** determinato in funzione della scadenza post rinegoziazione secondo il principio dell'equivalenza finanziaria;
- tutti i mutui rinegoziati con scadenza anteriore al 2043, verranno **automaticamente prolungati al 2043**. Le posizioni in scadenza successiva al 2043 rimarranno invece invariate.

I pagamenti riprenderanno a giugno 2021, comprensivi della quota capitale ordinaria post rinegoziazione.

Non possono essere oggetto di rinegoziazione:

- i mutui intestati agli enti colpiti dagli eventi sismici 2012, 2016, 2017;
- i mutui intestati agli enti individuati nell'Allegato 1 del DPCM 23 febbraio 2020 (c.d. enti della "Zona Rossa");

per i quali CDP ha già differito il pagamento delle rate in scadenza nel 2020.

Non possono altresì accedere alla rinegoziazione gli enti in dissesto la cui ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, ai sensi dell'articolo 261 del TUEL, non sia stata approvata. Purtroppo, nel decreto "Rilancio" non ha trovato spazio la proposta formulata dall'ANCI di consentire anche agli enti in dissesto di accedere all'operazione, anche in assenza dell'approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, ovvero in assenza della deliberazione ai sensi dell'art. 258 del TUEL, pur essendo ancora nei termini.

La procedura di adesione

La procedura di adesione si articola nelle seguenti fasi:

- a) **prenotazione: 6-27 maggio 2020**. È il periodo nel quale sarà consentito scegliere mediante l'applicativo web reso disponibile sul sito CDP le posizioni da rinegoziare;
- b) **domanda di adesione: entro il 3 giugno 2020**. È il termine ultimo entro il quale deve essere trasmessa a CDP, sempre tramite applicativo web, la documentazione richiesta, firmata digitalmente, tra cui la proposta contrattuale irrevocabile di rinegoziazione dei prestiti, l'elenco dei prestiti, la determina a contrarre nella quale devono essere indicati gli estremi della delibera (ved. par. 1) che approva l'operazione;
- c) **perfezionamento: entro il 19 giugno 2020**. Termine entro il quale CDP provvede ad accettare le proposte contrattuali irrevocabili di rinegoziazione. La trasmissione all'ente della proposta contrattuale e il relativo elenco prestiti, controfirmati digitalmente da CDP, sancisce il perfezionamento del contratto;
- d) **delegazioni di pagamento: entro il 30 luglio 2020**. Termine entro il quale le delegazioni di pagamento relative a ciascun prestito rinegoziato, complete delle relate di notifica al tesoriere, e debitamente firmate da soggetto munito di idonei poteri e dal messo notificatore dovranno essere trasmesse **in originale cartaceo** alla CDP, a mezzo corriere, tramite servizio postale o mediante consegna a mano. Si ritiene opportuno ricordare che **farà fede la data di ricezione da parte di CDP**.

I problemi emersi con la circolare n. 1300 e l'“equivalenza finanziaria”

Gli enti stanno esprimendo in questi giorni alcune perplessità in merito alle condizioni della rinegoziazione/sospensione mutui proposta da CDP.

Va ricordato, in proposito, che si tratta di un'operazione del tutto diversa, nelle finalità e nei contenuti, rispetto alle rinegoziazioni degli anni passati, che mira, in sostanza, a fornire nel più breve tempo liquidità e risorse aggiuntive di competenza per l'esercizio in corso nella fase di emergenza COVID-19.

Sarebbero forse state preferibili scelte differenti, ad esempio una semplice moratoria sulle quote capitale con allungamento di un anno dell'ammortamento, sul modello dei “mutui Mef” e dell'Accordo ABI, che avrebbe peraltro giovato anche in chiave di riduzione degli adempimenti amministrativi e gestionali in questa fase oltremodo complicata.

CDP ha infatti autonomamente deciso l'operazione attraverso l'allungamento obbligato del periodo di ammortamento al 2043 (nei casi di durata inferiore), senza dare – come avvenuto in precedenti occasioni – possibilità di scelta su un ventaglio di durate diverse. In precedenti rinegoziazioni gli enti hanno infatti potuto scegliere anche fino a 5 possibili soluzioni alternative, da un minimo di 10 anni fino a scadenze molto più lunghe. A questo si aggiunge il passaggio, anch'esso obbligatorio, da un eventuale tasso variabile ad un tasso fisso, generalmente più elevato. Queste rigidità finiscono per produrre asimmetrie, sia tra le varie posizioni debitorie sia tra gli enti, con il rischio di rinunce da parte di non pochi Comuni, che a loro volta comportano il venir meno del beneficio di immediato allentamento di vincoli correnti.

Ciò premesso, appare comunque necessario svolgere alcune considerazioni che auspichiamo possano aiutare gli enti ad inquadrare correttamente l'operazione. La soluzione adottata da CDP non reca, in sé, uno "svantaggio finanziario", ma un costo complessivo di interessi maggiore, considerando tutte le nuove annualità dovute all'allungamento del periodo di ammortamento.

Pertanto, anche nelle condizioni meno preferibili stabilite da Cassa, va comunque considerato che:

- a) il vantaggio della rinegoziazione proposta consiste nell'immediato alleggerimento di oneri da rimborso del debito, in connessione con l'emergenza in atto. Non si tratta quindi di una rinegoziazione ordinaria, ma di un'operazione strumentale ad ottenere un vantaggio straordinario per l'anno 2020. Peraltro, i risparmi di linea capitale potranno essere utilizzati senza alcun vincolo di destinazione secondo quanto disposto dall'art. 7, co.2, del dl n.78/2015, come modificato dall'art. 57, co. 1-*quater*, del dl 124/2019;
- b) il confronto tra l'ammontare totale degli interessi ante e post rinegoziazione può portare a conclusioni fuorvianti rispetto alla convenienza dell'operazione. A fronte di una diminuzione del carico complessivo annuale, che pure ingloba la restituzione della quota capitale 2020 sospesa, si riscontra, dall'anno successivo a quello di attuale conclusione dell'ammortamento del mutuo fino al 2043, un incremento delle quote annuali (che in regime precedente non sarebbero dovute) e un lieve irrigidimento dei margini di indebitamento futuri;

c) nel complesso, l'operazione avviene ad "equivalenza finanziaria"¹ e il livello dei tassi è condizionato ai tassi originari del mutuo, come accaduto in altre occasioni. Quindi, salvo casi di mutui già molto favorevoli perché recenti (per i quali il passaggio da un tasso variabile ad uno fisso può rappresentare un costo maggiore a fronte di una maggiore certezza degli esborsi futuri), il tasso applicato riflette l'effetto di allungamento dei tempi di cui al punto precedente.

Cosa è importante sapere

1. *È possibile aderire in esercizio provvisorio? È necessaria la delibera di Consiglio?*

È sufficiente la delibera di Giunta. L'articolo 113² del decreto n. 34/2020, (decreto "Rilancio") recepisce la proposta formulata da ANCI che consente di aderire alla rinegoziazione anche in esercizio provvisorio e anche mediante delibera di Giunta in luogo di quella consiliare. In ogni caso è necessario che l'ente provveda alla relativa iscrizione nel bilancio di previsione. La variazione di bilancio può non essere contestuale alla delibera di approvazione dell'operazione di rinegoziazione.

La Giunta (o il Consiglio) possono approvare l'operazione di rinegoziazione anche in data successiva al 27 maggio 2020, termine entro il quale la rinegoziazione deve essere solo prenotata, ma **non oltre il 3 giugno 2020**, termine ultimo entro il quale è necessario trasmettere a CDP la domanda di adesione e la connessa documentazione firmata digitalmente. Si fa presente che CDP richiede **esclusivamente gli estremi della delibera** di approvazione, e non la delibera medesima.

2. *I risparmi di linea capitale della rinegoziazione dei mutui CDP possono essere utilizzati anche per compensare minori entrate?*

Sì. Gli enti locali possono utilizzare fino al 2023, senza alcun vincolo di destinazione, i risparmi di linea capitale derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui ai sensi del vigente articolo 7, comma 2, del dl n. 78/2015³, da ultimo modificato dall'articolo 57, comma 1-*quater*, del dl 124/2019. Possono essere parimenti utilizzati a copertura di agevolazioni tributarie disposte dall'ente, fatte salve le specifiche modalità relative ai singoli tributi (sulle agevolazioni TARI, cfr. nota di approfondimento IFEL del 24 aprile 2020).

¹CDP, "Nota tecnica sul principio dell'equivalenza finanziaria": "consiste nell'individuare quel tasso di interesse/spread post rinegoziazione tale per cui il valore attuale delle rate derivanti dal nuovo piano di ammortamento sia uguale al valore attuale delle rate previste dal piano di ammortamento ante rinegoziazione. Entrambi questi valori attuali vengono determinati impiegando i fattori di sconto utilizzati per la definizione dei tassi di interesse/spread della CDP per i prestiti ordinari concessi agli enti locali, tenuto conto della scadenza prescelta e sulla base delle condizioni di mercato vigenti nel periodo di adesione alla rinegoziazione."

² Dl 34/2020, art. 113, co. 1: (Rinegoziazione mutui enti locali. Semplificazione procedure di adesione): "1. In considerazione delle difficoltà determinate dall'attuale emergenza epidemiologica da virus COVID-19, nel corso dell'anno 2020, gli enti locali possono effettuare operazioni di rinegoziazione o sospensione quota capitale di mutui e di altre forme di prestito contratto con le banche, gli intermediari finanziari e la Cassa depositi e prestiti, anche nel corso dell'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, mediante deliberazione dell'organo esecutivo, fermo restando l'obbligo di provvedere alle relative iscrizioni nel bilancio di previsione. [...]".

³ Dl 78/2015, art. 7: "2. Per gli anni dal 2015 al 2023, le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui nonché dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi possono essere utilizzate dagli enti territoriali senza vincoli di destinazione."

In assenza di ulteriore proroga, a decorrere dal 2024 sarà obbligatorio destinare tali somme alla spesa in conto capitale. I **risparmi in conto interessi** sono invece sempre utilizzabili senza alcun vincolo di destinazione.

3. *Possono beneficiare della sospensione della quota capitale della rate in scadenza nel 2020 gli enti con non aderiscono alla rinegoziazione?*

No, solo le posizioni oggetto di rinegoziazione possono vedere sospesa la quota capitale delle rate in scadenza nel 2020.

4. *È previsto il pagamento di una penale?*

No, non è previsto il pagamento di alcuna penale.

5. *È possibile utilizzare subito i risparmi?*

No, è necessario attendere il perfezionamento del contratto di adesione alla rinegoziazione.

6. *È necessario rendicontare le modalità di utilizzo dei risparmi?*

No, anche se destinate ad interventi COVID-19, in quanto liberamente utilizzabili senza alcun vincolo di destinazione.

7. *Gli enti in dissesto e in procedura di riequilibrio finanziario possono accedere alla rinegoziazione CDP?*

Gli enti in procedura di riequilibrio possono accedere alla rinegoziazione. Gli enti in dissesto devono già disporre, al momento dell'adesione, di un'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato approvata ai sensi di quanto disposto dall'articolo 261 del TUEL.

8. *È necessario il parere del Collegio dei revisori?*

Nel caso di adesione mediante delibera di Giunta non è necessario il parere dell'Organo di revisione. Questo è invece richiesto in fase di variazione del bilancio.

9. *La durata del mutuo può superare i 30 anni dalla data di inizio del piano di ammortamento originario?*

Si ritiene di sì. Secondo quanto disposto dall'articolo 62, comma 2 del dl n. 112/2008 e dal comma 537 della legge 190/2014⁴ i 30 anni di durata massima possono decorrere dal perfezionamento delle operazioni di rinegoziazione, anche per i prestiti già oggetto di precedenti rinegoziazioni.

10. *Se non si aderisce alla rinegoziazione CDP vale ugualmente la disposizione del dl "Cura Italia" (art. 112) che sospende le quote capitale dei Mutui Mef?*

Si tratta di due operazioni distinte ed autonome. L'art. 112 del dl 18/2020 sospende in via automatica, in assenza di espressa rinuncia da parte dell'ente, le quote capitale delle rate dei soli mutui di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze, a prescindere dall'adesione alla rinegoziazione dei mutui CDP.

11. *Quali sono i termini di scadenza del pagamento delle rate dei mutui non rinegoziati?*

⁴ L. 190/2014, art.1 "537. In relazione a quanto disposto dal secondo periodo del comma 2 dell'articolo 62 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, limitatamente agli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la durata delle operazioni di rinegoziazione, relative a passività esistenti già oggetto di rinegoziazione, non può essere superiore a trenta anni dalla data del loro perfezionamento."

Anche il pagamento delle rate dei mutui non rinegoziati sarà eccezionalmente prorogato al 31 luglio 2020.

12. Le rate in ammortamento delle “Anticipazioni di liquidità” ex dl 35/2013 rientrano nell’operazione di rinegoziazione CDP?

No. Le anticipazioni di liquidità non sono oggetto della rinegoziazione in questione, né – per espressa previsione dell’articolo 112 del dl n.18/2020 (“Cura Italia”) – sono oggetto di sospensione.

3. Accordo ANCI-UPI-ABI. Sospensione quote 2020 dei mutui bancari

Il 6 aprile scorso ABI, ANCI ed UPI hanno siglato un Accordo al fine di stimolare le banche a mettere a disposizione strumenti di alleggerimento dell’onere del debito a sostegno delle maggiori spese e delle minori entrate derivanti dagli effetti dell’emergenza epidemiologica.

L’operatività dell’Accordo, il cui termine di scadenza era originariamente fissato al 15 maggio 2020, è stata prorogata, d’intesa tra ANCI, UPI ed ABI, al 31 maggio 2020.

L’Accordo prevede la possibilità di **sospendere il pagamento della quota capitale delle rate dei mutui in essere che scadono nel 2020, con estensione di un anno della durata del piano di ammortamento originario**. La durata complessiva non potrà comunque risultare superiore a 30 anni.

Non vengono modificate le condizioni economiche previste contrattualmente: il tasso di interesse al quale viene realizzata l’operazione di sospensione è quello originariamente previsto nel contratto. Gli interessi maturati nel periodo di sospensione dovranno essere corrisposti alla banca alle scadenze contrattualmente previste

Le banche aderiscono volontariamente all’operazione e possono offrire condizioni migliorative rispetto a quelle previste dall’Accordo, nonché modalità e soluzioni operative con effetti equivalenti.

Non è previsto il pagamento di commissioni, al netto degli oneri relativi agli atti connessi all’operazione di sospensione.

Tra le **cause di esclusione** vanno ricordate l’eventuale attivazione nei confronti dell’ente della procedura di scioglimento conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso e la presenza di morosità pregresse o di rate scadute e non pagate da oltre 90 giorni al momento di presentazione della domanda.

In forza della proroga citata, **gli enti hanno tempo fino al 31 maggio 2020** per presentare la domanda di sospensione utilizzando gli appositi moduli messi a disposizione dalle banche. Queste si impegnano a fornire una risposta entro i 30 giorni successivi. L’ABI pubblica sul proprio sito web l’elenco aggiornato delle banche aderenti, che al 18 maggio scorso comprendeva 82 banche tra cui le maggiori.

Come già riportato al paragrafo 1, al fine di assicurare la più ampia efficacia dell’Accordo, nel dl “Rilancio” è stata recepita, al comma 2 del citato articolo 113⁵, una specifica proposta

⁵ Dl n.34/2020, art. 113 (Rinegoziazione mutui enti locali. Semplificazione procedure di adesione): “2. In considerazione dell’emergenza COVID-19, in caso di adesione ad accordi promossi dall’Associazione Bancaria Italiana (Abi) e dalle associazioni degli enti locali, che prevedono la sospensione delle quote capitale delle rate di

formulata da ANCI ed ABI di semplificazione procedurale, che permette di superare le riserve di taluni istituti bancari. Tale modifica consente di:

- derogare ad alcuni vincoli all'indebitamento cui sono ordinariamente sottoposti gli enti locali, nello specifico:
 - all'articolo 204 del TUEL;
 - all'articolo 41, commi 2 e 2-bis, della legge 448/2001⁶ che richiede specifici requisiti di economicità dell'operazione;
- evitare il rilascio di nuove garanzie, estendendo in via automatica quelle attualmente prestate al fine di assicurare la copertura al prolungamento del periodo di ammortamento.

Cosa è importante sapere

1. È possibile rinegoziare i prestiti obbligazionari?

No, salvo autonome determinazioni delle singole banche, l'Accordo ha ad oggetto i soli contratti stipulati nella forma tecnica del mutuo.

2. È possibile utilizzare i risparmi senza alcun vincolo di destinazione?

Sì, anche per i mutui bancari vale l'articolo 7, comma 2 del dl n. 78/2015 (ved. precedente nota 3).

3. Gli enti in predissesto possono accedere alla moratoria?

Sì, lo stato di riequilibrio finanziario pluriennale non è condizione di esclusione.

4. Gli enti in dissesto possono accedere alla moratoria?

Gli enti in dissesto, invece, possono accedere alla moratoria solo qualora abbiano visto approvata l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato ai sensi dell'articolo 261 del TUEL.

ammortamento in scadenza nell'anno 2020 dei finanziamenti in essere, con conseguente modifica del relativo piano di ammortamento, tale sospensione può avvenire anche in deroga all'articolo 204, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e all'articolo 41, commi 2 e 2-bis, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, fermo restando il pagamento delle quote interessi alle scadenze contrattualmente previste. Le sospensioni di cui al presente comma non comportano il rilascio di nuove garanzie, essendo le stesse automaticamente prorogate al fine di recepire la modifica del piano di ammortamento.”.

⁶ L. n. 448/2001, art. 41: “2. Fermo restando quanto previsto nelle relative pattuizioni contrattuali, gli enti possono provvedere alla conversione dei mutui contratti successivamente al 31 dicembre 1996, anche mediante il collocamento di titoli obbligazionari di nuova emissione o rinegoziazioni, anche con altri istituti, dei mutui, in presenza di condizioni di rifinanziamento che consentano una riduzione del valore finanziario delle passività totali a carico degli enti stessi, al netto delle commissioni e dell'eventuale retrocessione del gettito dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modificazioni. 2-bis. A partire dal 1° gennaio 2007, nel quadro di coordinamento della finanza pubblica di cui all'articolo 119 della Costituzione, i contratti con cui le regioni e gli enti di cui al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, pongono in essere le operazioni di ammortamento del debito con rimborso unico a scadenza e le operazioni in strumenti derivati devono essere trasmessi, a cura degli enti contraenti, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro. Tale trasmissione, che deve avvenire prima della sottoscrizione dei contratti medesimi, è elemento costitutivo dell'efficacia degli stessi. Restano valide le disposizioni del decreto di cui al comma 1 del presente articolo, in materia di monitoraggio.”.

4. Sospensione quote capitale 2020 dei c.d. “Mutui Mef”

L’articolo 112 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (decreto “Cura Italia”) ⁷ ha disposto il rinvio del pagamento della quota capitale dei mutui trasferiti al ministero dell’economia e delle finanze ai sensi del dl 269/2003, i cd “mutui Mef”, la cui gestione operativa è affidata alla Cassa depositi e prestiti. Si tratta di una quota marginale dello stock di debito comunale, peraltro già oggetto di una ristrutturazione ai sensi di quanto disposto dai commi 962-964 della legge di bilancio 2019, che ha consentito un forte abbattimento degli interessi, riparametrati in base alla curva (decrescente nel tempo) dei tassi sopportati per il debito statale.

La norma consente ora di **rinviare il pagamento della sola quota capitale** delle rate dei mutui 2020 non ancora scadute alla data di entrata in vigore del decreto, all’anno immediatamente successivo **alla fine del periodo di ammortamento previsto dalle condizioni contrattuali di ciascun mutuo**, che rimangono pertanto invariate, nonché senza applicazione di interessi aggiuntivi (che lo Stato si è accollato direttamente).

In assenza di una espressa rinuncia da parte dell’ente – che sarebbe dovuta pervenire alla Cassa depositi e prestiti entro lo scorso 30 aprile – **il dispositivo di sospensione e rinvio opera in via automatica.**

L’utilizzo dei risparmi è vincolato al finanziamento di “interventi utili a far fronte all’emergenza” epidemiologica da virus COVID-19. Si tratta di una previsione molto ampia che può comprendere sia il finanziamento di maggiori spese, sia agevolazione o contenimento delle minori entrate, purché – in ambedue i casi – connesse all’emergenza. Appare inoltre ben chiara la possibilità di impiego delle economie anche per interventi di parte corrente.

Il comma 3 dell’articolo 112, prevede espressamente che il dispositivo non si applica alle anticipazioni di liquidità di cui al dl 35/2013, e successivi rifinanziamenti, nonché alle posizioni debitorie degli enti colpiti da eventi sismici già oggetto di differimento.

⁷ Dl n. 18/2020, art. 112: “1. Il pagamento delle quote capitale, in scadenza nell’anno 2020 successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. agli enti locali, trasferiti al Ministero dell’economia e delle finanze in attuazione dell’articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è differito all’anno immediatamente successivo alla data di scadenza del piano di ammortamento contrattuale, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.

2. Il risparmio di spesa di cui al comma 1 è utilizzato per il finanziamento di interventi utili a far fronte all’emergenza COVID-19.

3. La sospensione di cui al comma 1 non si applica alle anticipazioni di liquidità di cui all’art. 1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti, nonché ai mutui che hanno beneficiato di differimenti di pagamento delle rate di ammortamento in scadenza nel 2020, autorizzati dalla normativa applicabile agli enti locali i cui territori sono stati colpiti da eventi sismici.

4. Agli oneri derivanti dal comma 1 per l’anno 2020, pari a euro 276,5 milioni, si provvede ai sensi dell’articolo 126.”.

5. Istituto per il credito sportivo (ICS). Sospensione quota capitale 2020

L'operazione di sospensione attivata dall'ICS va segnalata in modo specifico, pur essendo da ricomprendere nell'ambito di operatività del citato Accordo ANCI-UPI-ABI, per l'interesse che genera da parte di numerosi Comuni, specie quelli di minore dimensione demografica.

In base alla proroga comunicata dall'ICS, gli enti hanno tempo **fino al 28 maggio per compilare l'apposito modulo di richiesta**, e **fino al 31 maggio 2020 per l'invio della documentazione**.

Resta ferma la scadenza del 26 maggio (non prorogata) per l'invio dei documenti da parte degli enti che hanno già presentato la domanda.

Le nuove delegazioni di pagamento (in questo caso necessarie, contrariamente a quanto previsto dal co.2 dell'art. 113 del dl 34/2020) dovranno essere invece trasmesse entro i 90 giorni successivi alla determinazione di adesione.

Coerentemente con quanto previsto nell'Accordo ANCI-UPI-ABI, l'operazione prevede la sospensione delle quote capitale delle rate in scadenza nel 2020, l'estensione di un anno del periodo di ammortamento ed il pagamento della quota interessi a tasso invariato e alle scadenze contrattualmente previste.

Tutte le informazioni per aderire all'operazione sono reperibili sul sito dell'Istituto al seguente indirizzo:

<https://www.creditosportivo.it/covid19/sospensioneratecovid/sospensionerateentilocali/covid19.html>